



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO
"GIOVANNI XXIII" di PATERNÒ (CT)
CTEE06800N



Paternò, 30.08.2021

A tutto il personale dell'Istituto

Al DSGA

Agli alunni e alle loro famiglie

All'albo di Istituto

Al sito web di Istituto

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "GIOVANNI XXIII"-PATERNÒ
Prot. 0007557 del 30/08/2021
B-10 (Uscita)

Circolare n.311

OGGETTO: Disposizioni per l'attuazione del D.L. 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto "Misure urgenti per l'esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti": green pass e attività di verifica.

VISTO l'art.9-ter del D.L. 52/2021, come convertito dalla legge 87/2021, introdotto dall'art.1, comma 6 del D. L. n. 111 del 06 agosto 2021;

Considerato che l'art. 1 del decreto-legge 111/2021 prevede le seguenti misure di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;

VISTO che il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 all'art. 9-ter recita che *"dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19"*;

CONSIDERATO che il mancato rispetto di tale disposizione *da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato*;

CONSIDERATO che le disposizioni relative al green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

VISTA la nota MIUR del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n.1237 del 13 agosto 2021;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO
"GIOVANNI XXIII" di PATERNÒ (CT)
CTEE06800N

VISTO il protocollo sulla sicurezza sottoscritto in data 14 agosto 2021 dal MIUR con le organizzazioni sindacali;

VISTA la Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute;

STANTE l'articolazione logistica dell'istituto che insiste su due plessi scolastici;

CONSIDERATO che la violazione del dovere di possesso e di esibizione è sanzionata in via amministrativa da parte dei dirigenti scolastici con una sanzione amministrativa pecuniaria e che il mancato possesso della certificazione è qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale;

PRESO ATTO che a partire dal primo al quarto giorno di "assenza ingiustificata", al personale non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato e che a partire dal quinto giorno il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato, fino a quando non si sia acquisito il certificato verde;

NELLE MORE di disposizioni attuative di cui al DPCM di prossima emanazione e apposita Circolare ministeriale:

SI EMANANO

le seguenti disposizioni organizzative di cui all'oggetto.

A decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico docente ed ATA **giornalmente è tenuto a possedere ed esibire all'ingresso del posto di lavoro apposito Green Pass (GP)** mostrando il QR Code del proprio certificato verde COVID-19, in formato digitale oppure cartaceo, ed esibendo contestualmente il proprio documento d'identità, qualora risulti necessario ai fini dell'identificazione.

Il dipendente che non esibirà il suddetto GP non potrà accedere ai locali dell'Istituto e risulterà *assente ingiustificato* per i primi 4 giorni.

Il mancato possesso e/o la mancata esibizione del GP da parte del personale scolastico, a decorrere dal quinto giorno di assenza, oltre che qualificarsi quale *assenza ingiustificata*, determina la *sospensione del rapporto di lavoro* con mancata erogazione della retribuzione ed altri compensi o emolumenti comunque denominati.

Nei confronti del dipendente privo di green pass o del certificato di esenzione si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria depenalizzata da 400,00 a 1.000,00 euro, ai sensi dell'art.4 del D.L.19/2020.

Rilascio del Green Pass

A mero titolo informativo si specifica che il rilascio del green pass può avvenire al verificarsi delle seguenti condizioni:

- aver completato il ciclo vaccinale;

Via Vulcano, 12 – 95047 Paternò (CT)
Tel 095 841054 /Fax 095 841054
www.2circolopatern.gov.it

Codice Fiscale 80013160876
e-mail ctee06800n@istruzione.it
pec ctee06800n@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO
"GIOVANNI XXIII" di PATERNÒ (CT)
CTEE06800N

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Modalità di controllo del green pass

Nelle more di diverse indicazioni ministeriali, la verifica del GP avverrà tramite apposita applicazione di verifica nazionale "APP VerificaC19" con la seguente modalità:

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);
2. L'APP VERIFICA C19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
3. L'APP VERIFICA C19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;
4. L'APP VERIFICA C19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Ai verificatori basterà inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n.105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

1. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
2. la dicitura "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105";
3. la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al" (al massimo fino al 30 settembre 2021);
4. dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera il medico come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
5. timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);

Via Vulcano, 12 – 95047 Paternò (CT)
Tel 095 841054 /Fax 095 841054
www.2circolopatern.gov.it

Codice Fiscale 80013160876
e-mail ctee06800n@istruzione.it
pec ctee06800n@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO
"GIOVANNI XXIII" di PATERNÒ (CT)
CTEE06800N



6. numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Si dispone, altresì, che l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutte le aule scolastiche, nei laboratori e in tutte le situazioni statiche, anche in quelle in cui sarà possibile garantire la distanza di 1 metro, sia da parte di tutto il personale dell'Istituto che da parte degli alunni, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi.

Ci si riserva di fornire informazioni più di dettaglio, ad avvenuta emanazione dell'apposito DPCM e relativa Circolare ministeriale, o indicazioni che dovessero pervenire *ad horas* dal Ministero circa l'attivazione di apposita piattaforma.

Ulteriori informazioni sul trattamento di dati personali operati dall'Istituzione scolastica per l'attuazione delle presenti disposizioni sono disponibili nell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679, pubblicata sul sito web istituzionale e affissa nelle postazioni di ingresso ai locali scolastici.

La presente, con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'istituzione scolastica, vale come notifica.

Si allegano:

1. Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111
2. Nota Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021
3. Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Santa Tomasello
firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93